

N. 01263/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01087/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2014, proposto da:  
Cristina Erminia Ferrè, rappresentata e difesa dall'avv. Enza Mainini,  
con domicilio eletto presso il T.A.R. in Milano Via Corridoni, n. 39;

***contro***

Comune di Rogolo, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Manzi e Claudio Linzola,  
con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via  
Hoepli, 3;

***per l'annullamento***

del decreto prot. n. 273 del 17/02/2014 di revoca alla ricorrente  
dell'incarico di Vice Sindaco e delle deleghe ad assessore emesso dal  
Sindaco del Comune di Rogolo;

nonché di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rogolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I) La ricorrente è stata eletta nel 2009 come consigliere comunale per la lista n. 2 del Comune di Rogolo.

Successivamente alla proclamazione degli eletti il Sindaco le ha conferito la delega a vice Sindaco e ad Assessore alla cultura, informazione e servizi sociali. Il Sindaco l'ha delegata anche a rappresentare il comune presso la locale Comunità Montana di Morbegno.

Agli inizi del 2014 la ricorrente ha comunicato, in occasione di una seduta di Giunta, la propria intenzione di candidarsi alle prossime elezioni quale Sindaco del Comune.

Successivamente con decreto prot. 273 del 17 febbraio 2014 il Sindaco ha revocato la nomina della ricorrente come componente della Giunta comunale, con incarico di vicesindaco e con delega assessorile nonché la precedente designazione quale rappresentante

del Comune di Rogolo in seno all'assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Con provvedimento prot. 520 del 27 marzo 2014 il Sindaco ha poi nominato il nuovo vice sindaco. Quindi con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2014 il consiglio comunale ha preso atto della revoca alla ricorrente dell'incarico assessorile e di vice Sindaco. Nella stessa seduta il Consiglio ha preso altresì atto della nomina del nuovo Vicesindaco e delle dimissioni di due assessori. Alla deliberazione è stata allegata una comunicazione del Sindaco con la quale sono state esplicitate in dettaglio le ragioni della revoca.

Avverso il provvedimento di revoca della nomina della ricorrente come componente della Giunta comunale l'interessata ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rogolo resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 24 aprile 2014 la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, l'esauritiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

II) Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, il difetto

di motivazione, nonché l'inefficacia del provvedimento stesso non essendo stato comunicato al Consiglio comunale.

A tale ultimo proposito il Collegio osserva che successivamente al deposito del ricorso il Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2014, ha preso atto della revoca della nomina della ricorrente, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 46 comma 4 D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto il Consiglio l'organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca (T.A.R. Torino sez. II 13 dicembre 2012 n. 1354).

Quanto agli altri motivi di gravame, il ricorso non merita accoglimento.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione:

*Considerato che è venuto meno il corretto rapporto collaborativo con la suddetta, il che ha talvolta impedito il sereno raggiungimento degli obiettivi di programma del Sindaco;*

*Considerato, altresì, che nonostante i diversi tentativi di conciliazione, il contrasto è divenuto ingiustificabile, in ed è insostenibile;*

*ritenuto che sia oggettivamente venuto un rapporto fiduciario tra delegante delegato che è alla base della nomina che è necessario eliminare le situazioni di conflittualità che possono essere di ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività di governo di questa giunta comunale;*

*atteso che sono quindi venute meno le condizioni per la permanenza dell'assessore nella carica e nelle funzioni.*

In ordine alla motivazioni dei provvedimenti di revoca dei componenti della Giunta comunale, la giurisprudenza consolidata ha avuto modo di affermare che, pur essendo atti amministrativi e non politici, gli stessi hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario. Di talché, la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica (cfr. T.A.R. Bari sez. I 19 febbraio 2013 n. 230; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2012 n. 4057).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie il Collegio osserva che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, integrata con elementi di dettaglio dalla comunicazione del Sindaco allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2014, soddisfa il contenuto minimo necessario di tale tipo di atto, attesa la natura ampiamente discrezionale.

Quanto all'applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, la revoca dell'incarico di assessore comunale è esente dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento, atteso che — in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune

nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale — non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per l'applicazione dell'istituto partecipativo di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio di Stato sez. V 5 dicembre 2012 n. 6228).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Rogolo delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)